

Indicazioni generali

La presente tipologia di incentivo è rivolta alle cooperative sociali di tipo B o miste, a fine di valorizzare la funzione di addestramento al lavoro e favorire un accompagnamento del lavoratore con disabilità nella transizione verso aziende private. I soggetti beneficiari della presente agevolazione sono le cooperative sociali di tipo B o miste istituite ai sensi della L.8 novembre 1991 n. 381 e regolarmente iscritte agli appositi albi regionali e che hanno favorito la transizione occupazionale di propri dipendenti verso aziende private con sede di lavoro in Veneto. Non sono ammesse all'incentivo le transizioni verso altre cooperative sociali di tipo B o miste. Il lavoratore dovrà disporre di una certificazione di invalidità, possedere i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui alla L.68/99 ed essere occupato presso la cooperativa con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi continuativi, anche per effetto di proroghe. Il lavoratore deve essere computato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 381/91 nella quota del 30% di lavoratori svantaggiati nella cooperativa. Il lavoratore deve aver presentato alla cooperativa le dimissioni e svolto, se non esonerato, il periodo di preavviso oppure essere cessato da rapporto di lavoro determinato di almeno 12 mesi e deve essere stato riassunto dalla nuova azienda al massimo entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La nuova assunzione deve essere avvenuta con contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato (anche apprendistato) o con contratto di almeno 12 mesi a tempo determinato a tempo pieno o part time di almeno 20 ore.

Per agevolare la transizione, la cooperativa si vincola nei confronti del dipendente dimissionario a riassumerlo (l'impegno deve essere formalizzato) nel caso l'assunzione presso la nuova azienda non vada a buon fine e cioè non sia stato positivamente superato il periodo di prova. Inoltre la cooperativa dovrà sostenere con un'azione di accompagnamento, se richiesto dal datore di lavoro, l'inserimento lavorativo nel nuovo contesto aziendale.

Misura dell'incentivo

L'incentivo verrà riconosciuto alla cooperativa solo a fronte dell'avvenuta assunzione presso un'azienda privata e superato il periodo di prova nella misura di:

- in caso di contratto a tempo indeterminato, per il valore di euro 6.000,00;
- in caso di contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi, per il valore di euro 2.000,00 con previsione di ulteriori euro 2.000,00 alla scadenza dei 12 mesi qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

Nell'eventualità tra la cooperativa e l'azienda sia stata attivata una convenzione per l'attuazione art. 14 del Dlgs 276/2003 e l'azienda si proponga di assumere uno o più lavoratori dedotti in convenzione, è riconosciuto il contributo di cui sopra alla cooperativa, ridotto del 50%.

L'azienda assumente potrà fare istanza per accedere, se sussistono i requisiti, agli incentivi per l'assunzione erogati dall'INPS o dalla Regione.

Al fine del buon esito della transizione, superato il periodo di prova potrà essere riconosciuto un premio al lavoratore. Tale premio sarà erogato dall'azienda assumente, a titolo di contributo per l'attività di ingresso nella nuova realtà produttiva ma verrà poi rimborsato dalla Regione a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione delle Pcd. Il rimborso avverrà entro 60 giorni dall'invio della documentazione attestante l'erogazione del premio di ingresso al lavoratore (busta paga del lavoratore attestante l'emolumento). Il contributo è pari a euro 1.500,00 comprensivo di oneri previdenziali, inclusi quelli a carico del datore di lavoro e trattenute fiscali.

Nel caso l'inserimento lavorativo non consegua l'effetto sperato e il rapporto di lavoro cessi nel periodo di prova sia per effetto di licenziamento o dimissioni, la cooperativa si impegna a riassumere il lavoratore alle medesime condizioni contrattuali e retributive possedute prima delle dimissioni presentate alla cooperativa. Alla stessa saranno riconosciuti dalla Regione euro 1.500,00 per la disponibilità dimostrata. Tale importo sarà erogato a seguito della segnalazione da parte della cooperativa a mezzo pec (lavoro@pec.regione.veneto.it) della riassunzione del lavoratore.

Istruzioni sulla compilazione

La domanda deve essere completata in tutte le sue parti e inviata a mezzo pec all'indirizzo in calce (lavoro@pec.regione.veneto.it) dalla cooperativa entro 60 giorni dalla data di assunzione presso il nuovo datore di lavoro e comunque entro la fine del periodo di prova se più ampio.